

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, BASSETTI, BIANCO GERARDO, CITARISTI, ALIVERTI, BAMBI, BONFERRONI, CACCIA, CENI, CERIONI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, GAROCCHIO, LAFORGIA, MENSORIO, MERLONI, MORO PATRIA, PERRONE, PORTATADINO, QUIETI, SANGALLI, SCAIOLA, SILVESTRI, TESINI ARISTIDE, URSO SALVATORE, ZANIBONI, ZOLLA

Presentata il 20 dicembre 1979

Riordinamento delle Camere di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il forzato prolungarsi del dibattito sul riordinamento delle Camere di commercio ha consentito che gradualmente emergesse l'intero arco dei temi ad esse collegati, ed allo stesso tempo ha rafforzato le motivazioni della riforma. Alle ragioni istituzionali, che si prospettarono con urgenza nel corso dell'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, si è aggiunta infatti la consapevolezza del ruolo che le Camere di commercio possono svolgere nell'evoluzione della nostra economia.

Occorre a questo proposito richiamare sommariamente la storia dell'istituto camerale il quale ha — nel complesso — sempre mantenuto il carattere di amministrazione pubblica per mezzo di interessati, quale era definito dai giuristi del primo ventennio del secolo. Strumento che accompagna, con l'integrazione dei mercati,

il nascere della moderna economia, le Camere tuttavia furono immediatamente individuate dagli Stati come momento di raccordo tra l'interesse pubblico alla promozione dello sviluppo economico e la imprenditoria locale, sicché questa complementarità e sintesi di interessi è costitutiva di esse. Successivamente le Camere, pur senza mai abbandonare il principio di una loro gestione rappresentativa, assunsero tuttavia di volta in volta le configurazioni che rispecchiavano il modello statutale prevalente.

Così, mentre nell'epoca dello Stato liberale videro l'accentuarsi dei controlli, furono poi fra le due guerre trasformate nei Consigli provinciali dell'economia del lavoro, e quindi condotte nel regime transitorio tuttora perdurante, con l'impegno di ripristinarle nella originaria condizione di autonomia.

Oggi è necessario guardare al ruolo delle Camere sullo sfondo delle questioni emergenti e dei mutamenti in corso nel nostro sistema economico. La grande prevalenza della piccola dimensione di impresa e il suo ruolo qualitativamente importante rendono infatti indispensabile la presenza di strutture sussidiarie, le quali forse non si esauriscono nel ruolo delle Camere, ma certamente non prescindono da esse. Ma i caratteri della nuova microimprenditorialità, la peculiare condizione di molta imprenditività minima, che è sorrogatoria o alternativa — è stato detto — più che nascere come organica articolazione e sviluppo di un sistema progredito, rendono anche necessario colmare lo iato tra azione legislativa e realtà economica, coinvolgendo attivamente i destinatari di provvedimenti, sostenendo con grande sforzo di professionalità i nuovi orientamenti.

La natura, la composizione degli organi, la competenza territoriale delle Camere di commercio, consentono ad esse di assolvere a questo ruolo, e di dare alla loro azione il necessario carattere localistico, intersettoriale, di progressiva promozione di iniziative autosufficienti.

La parte politica dei presentatori di questa proposta, nel corso della VII legislatura aveva ritenuto di rinunciare alla presentazione di una autonoma ed ufficiale proposta di legge, per non dilazionare ulteriormente l'avvio dell'*iter* parlamentare della questione, presentando un documento nel quale si indicavano i punti di consenso rispetto al disegno di legge del Governo e quelli che invece si consideravano meritevoli di un approfondimento maggiore. Caduti, con la nuova legislatura, quei motivi di rinuncia, si presenta la proposta di legge che segue, elaborata sulla linea del documento citato, e secondo un metodo di ampia consultazione e di diffusa raccolta di contributi e osservazioni, provenienti da esperienze istituzionali, amministrative, economiche, sindacali.

La proposta di legge costituisce, quindi, una prima sistemazione dei temi di riordinamento fin qui emersi, rispettando

le esigenze tecniche e le peculiarità storiche, all'interno di una ricerca di coerenza con principi-guida. Questi sono individuabili: nella riaffermata visione di pluralismo istituzionale; nella scelta a favore della più ampia autonomia e democratizzazione delle Camere, coerentemente agli orientamenti su di esse prevalenti nella Assemblea Costituente; nel recupero ed accentuazione della loro vocazione originaria di centro autopropulsivo della comunità degli affari secondo una linea di funzioni promozionali e conoscitive — a dimensione tecnico-operativa —, pur senza impoverirle di funzioni acquisite in un corso storico successivo e che oggi vengono a comporsi unitariamente nel ruolo delle Camere.

Anche la concrezione di funzioni amministrative, avvenuta in questo corso di storia, sebbene talora motivata in segno opposto, ha trovato infatti nelle Camere una sua condizione di equilibrio.

La tensione che le Camere hanno costantemente mantenuto verso la realizzazione della funzione promozionale, pure in un quadro legislativo non pienamente favorevole, mostra come le funzioni amministrative non esercitino di per sé una azione di appesantimento o freno sulla azione delle Camere, ma vengano anzi interpretate nell'ambito di una complessiva logica di servizio promozionale.

Non è peraltro auspicabile, né realistico, che la riforma delle Camere di commercio possa compiersi all'insegna di una illuministica univocità e linearità di funzioni. Anzi è proprio nell'equilibrio di funzioni diverse e differentemente sorte, che si realizza oggi la organicità di una nuova fisionomia dell'ente camerale. Non è infatti senza significato che la totalità delle proposte di legge finora presentate — nell'attuale e nella precedente legislatura — convergano — vuoi esplicitamente vuoi di fatto — nel proporre un futuro delle Camere caratterizzato da una più spiccata evidenza di compiti promozionali e che — allo stesso tempo — col prevedere nelle Camere o presso di esse la istituzione del registro delle imprese, premiano di fat-

to anche la funzione svolta dalle Camere in questo ambito. Questa composizione mista delle funzioni camerali è del resto una costante di Camere di altri paesi europei, a comprovare non solo la complementarietà fra l'istituto camerale e una organizzazione economica di tipo moderno, ma anche — appunto — la possibile coesistenza o integrazione di più ambiti di funzioni, sebbene con accentuazioni differenti, quali ad esempio la prevalenza delle attività promozionali in Francia o di quelle consultive nella Germania federale.

Su ciascuno dei punti accennati sono opportune alcune precisazioni. La natura di ente pubblico appare coerente con la visione di pluralismo istituzionale. Altre formule comporterebbero maggiori rigidità nell'ordinamento delle Camere. La giusta preoccupazione che le Camere non siano un corpo estraneo che guasti il tessuto organizzativo degli enti locali, non deve infatti portare alla imposizione ad esse di vincoli di subordinazione.

Fine della azione delle Camere è lo sviluppo delle economie locali, al quale esse concorrono nei modi loro propri, che certamente presuppongono, o stimolano, l'azione legislativa e di governo. La discrezionalità delle Camere può dunque esercitarsi nella individuazione dei concreti obiettivi mediante il cui perseguimento quel fine si realizza, ed inoltre nella individuazione degli strumenti adeguati, scegliendoli e realizzandoli, o proponendoli e promovendoli.

A tal fine l'indicazione dei compiti previsti agli articoli 2 e 3 non può essere interpretata come limitativa o tale da escluderne altri, compatibili con il nuovo ordinamento, poiché lo specifico delle Camere sul terreno della promozione economica dovrebbe appunto essere quello di una particolare agilità di intervento, che anticipi sul terreno operativo i nuovi orientamenti politico-economici e programmatici e nella loro attuazione una sorta di connettivo, nel diffondere presso gli operatori economici la conoscenza degli obiettivi programmatici, nel promuovere le iniziative ad essi coerenti ed atte a sostenere la realizzazione di momenti di or-

ganizzazione economica non alla portata delle singole imprese.

Sebbene l'ampio sviluppo delle organizzazioni sindacali delle categorie imprenditoriali abbia superato un ruolo di rappresentanza delle Camere, tuttavia esse come momento unitario, e nel quale si intendano approfondire le realtà di integrazione intersettoriale, possono essere soggetti di proposta e pareri sulle iniziative legislative, sui programmi di sviluppo economico, etc. che riguardino le economie locali.

Anche sotto questi aspetti dunque, le Camere vengono a porsi come momento di mediazione fra imprenditori e istituzioni.

Oltre a prevedere la sostanziale democratizzazione degli organi, sulla quale tutte le proposte convergono, si è ritenuto opportuno optare, nella costituzione del Consiglio camerale, per il sistema elettivo. L'elettività del Consiglio è infatti più consona alle funzioni attribuite alle Camere di commercio; è momento di informazione degli operatori economici e di un loro coinvolgimento; non attenta — nella soluzione individuata — al ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, le quali — essendo la parte di gran lunga maggiore del Consiglio ed essendone anche la componente più propria, eleggono i loro rappresentanti, mentre quelli dei lavoratori dipendenti vengano designati. Si è ritenuto a questo proposito che la partecipazione dei lavoratori alle Camere, sebbene nata in regime corporativo, abbia acquisito oggi un autonomo significato e possa contribuire a sottolineare il carattere di unitarietà verso l'economia locale che la Camera riveste. La differente previsione, secondo cui i rappresentanti degli imprenditori vengono eletti, e quelli dei lavoratori dipendenti designati, lungi dal costituire una distinzione di riconoscimento fra le rispettive organizzazioni, intende invece indicare anche per questo aspetto il diverso significato della loro presenza nel Consiglio.

Poiché l'unica realistica soluzione per la determinazione dell'elettorato consiste nella attuazione del registro delle impre-

se, data l'eterogeneità di valore legale, di stato di aggiornamento dei registri, albi, elenchi, eccetera, che rappresentano oggi la fonte distinta per ciascuna categoria e considerati i limiti noti del registro delle ditte, si è dovuto necessariamente, nella prima applicazione prevedere il ricorso alle designazioni. Per altro, anche a questo fine, oltre che per l'intrinseca rilevanza del registro delle imprese, si è ritenuto opportuno prevedere termini per la sua attuazione, nonché la eventuale nomina di commissari *ad acta*, ove quelli vengano disattesi.

Anche riguardo alla regolazione dei rapporti fra gli organi, oltre che a numerosi altri aspetti, si è voluto valorizzare e arricchire di contenuti, lo strumento dello statuto, guardando anche alla importanza che esso assume come momento di riflessione il dibattito costituente nelle nuove Camere e quindi pure di individuazione dei modi in cui le finalità generali e le possibilità operative si dimensionino su una visione d'insieme delle economie locali. La ricerca del necessario livello di uniformità, piuttosto che a strumenti quali lo statuto-tipo, è — anche per questa ragione — soprattutto affidata al coordinamento fra le Camere.

Quanto alla composizione degli organi, e in particolar modo del Consiglio, sebbene nella logica di una restituzione delle Camere alla autogestione degli imprenditori non fossero di per sé necessarie altre presenze, si è tuttavia ritenuto opportuno prevedere, oltre ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, anche la presenza di rappresentanti della Regione come uno dei possibili elementi di raccordo fra questa e le Camere. Si è prevista, infine, la cooptazione di esperti da parte del Consiglio Camerale.

In armonia con la vita e le funzioni dell'ente camerale si è ritenuto che nella proposta non si potesse non prevedere — per il trattamento economico e giuridico del personale — la soluzione di diritto privato, seppure nella consapevolezza che il problema va pure valutato nelle connessioni che emergeranno con l'evoluzione della disciplina generale del pubblico im-

piego e nell'ambito degli sviluppi del dibattito più generale sull'ordinamento delle strutture, direttamente o indirettamente connesse con la pubblica amministrazione e comunque con l'esercizio di funzioni pubbliche.

In tema di controlli, si è previsto un regime essenziale, che costituisce il massimo snellimento compatibile con le funzioni pubbliche ed il finanziamento, parimenti pubblico, per la parte maggiore, dell'ente camerale. Per quest'ultimo si è ritenuto, sebbene in attesa della necessaria chiarificazione sulla imposta locale sui redditi, che fosse opportuno riconfermare la previsione del finanziamento camerale mediante una aliquota di essa.

II. — La proposta di legge consta di 18 articoli.

1. — Gli articoli da 1 a 4 definiscono la natura giuridica, e i compiti delle Camere di commercio.

Le Camere di commercio sono enti pubblici che promuovono lo sviluppo delle economie locali, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi competenti, e in armonia con gli interessi economici-nazionali.

Hanno sede nelle città capoluogo di provincia, ovvero in quelle che siano sede di un tribunale la cui circoscrizione comprenda almeno centomila abitanti e la loro competenza territoriale coincide di regola con quella della provincia ovvero con quella di competenza del tribunale.

È previsto che le Camere di commercio, nel perseguimento dei loro fini istituzionali, possano formulare proposte e pareri sulla elaborazione dei programmi di sviluppo economico; di interventi normativi, ecc. che interessino l'economia delle rispettive circoscrizioni.

Sono indicati dall'articolo 2 e dall'articolo 3 i compiti delle Camere e si stabilisce che esse possano ricevere nuove attribuzioni per delega dello Stato ovvero, sulla base di una apposita convenzione, da parte delle regioni. In ogni caso alle nuove funzioni delegate o affidate mediante convenzione deve corrispondere l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È previsto che le Camere presentino annualmente una relazione sulla attività svolta e sui relativi risultati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale — con la stessa periodicità — riferisce al Parlamento sulle principali iniziative ed attività delle Camere.

L'articolo 4 prevede la istituzione dell'ufficio del registro delle imprese, posto sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale competente per territorio. Lo stesso ufficio è incaricato della tenuta del registro delle ditte, in modo da porre le premesse per il successivo coordinamento dei due registri, onde evitare inutili duplicazioni di atti. Le norme di coordinamento, insieme a quelle per il funzionamento del registro delle imprese, sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. — Gli articoli da 5 a 8 trattano degli organi delle camere di commercio e della loro composizione. La principale innovazione è costituita dalla istituzione del consiglio, il quale elegge al suo interno la giunta, composta di un numero di membri variabile da 5 a 11, e il presidente della Camera.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri, dei quali due designati dal consiglio e tre nominati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, e dal presidente della Giunta regionale.

In particolare l'articolo 7 tratta della composizione del consiglio, in rapporto alla popolazione di ciascuna circoscrizione secondo fasce relative rispettivamente alla soglia di trecentomila, cinquecentomila, un milione di abitanti, o oltre.

Il numero dei consiglieri così determinato viene ripartito fra i settori industriale, commerciale, artigiano e agricolo. La proposta prevede che la ripartizione sia effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche della circoscrizione in generale, e secondo due criteri particolari, quelli dell'indice di occupazione e del valore ag-

giunto per ciascun settore economico. Stabilisce inoltre che si debba assicurare per ciascuno dei settori predetti, la rappresentanza dalle diverse dimensioni e forme giuridiche di impresa. È previsto però che almeno un terzo del numero dei consiglieri sia ripartito pariteticamente al fine di garantire un certo grado di presenza anche ai settori la cui consistenza fosse, in talune circoscrizioni, particolarmente bassa.

È prevista inoltre la facoltà di aumentare di un decimo il numero dei consiglieri, in rapporto alla particolare consistenza nella circoscrizione di settori di attività economica non rientranti fra quelli sopra indicati.

La ripartizione dei consiglieri, nonché il loro eventuale aumento di un decimo, vengono determinati dal consiglio in sede di deliberazione dello statuto.

Nel medesimo articolo 7 si prevede la presenza, nel Consiglio, dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, della regione, e degli esperti, prevedendo che ciascuna di queste categorie di consiglieri si aggiunga nella misura di un decimo del numero di consiglieri inizialmente determinato in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione camerale.

L'articolo 8 delimita l'ambito dei contenuti dello statuto, secondo uno spiccato carattere di autodeterminazione.

Le norme transitorie relative alla prima applicazione, in assenza dello statuto, sono dettate dall'articolo 17.

3. — L'articolo 9 stabilisce che i membri del consiglio in rappresentanza delle categorie imprenditoriali, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 7 vengano eletti dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese e contiene la delega al Governo, e l'indicazione dei relativi principi e criteri direttivi, per l'emanazione delle norme concernenti il sistema elettorale. In particolare le norme delegate, da emanarsi sentito il parere delle organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL delle categorie economiche interessate, dovranno prevedere l'accertamento dell'elettorato attivo e passivo in base alla iscrizione nel registro delle imprese, indicando

altresì le modalità di accertamento per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e per determinare l'attività prevalente relativamente ai casi in cui l'imprenditore eserciti attività ricadenti in più settori economici. Si prevedono inoltre principi attinenti alla presentazione delle liste, da parte delle organizzazioni imprenditoriali ovvero per iniziativa di un congruo numero di elettori, e la possibilità di presentare liste a carattere intercategoriale.

La norma transitoria relativa alla prima applicazione della legge, nella quale manca ancora il registro delle imprese, è dettata dall'articolo 17.

L'articolo 10 prevede i casi di incompatibilità con la condizione di consigliere delle Camere di commercio, colmando le lacune della attuale normativa.

4. — Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano rispettivamente il finanziamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, i controlli, l'Unione nazionale e le unioni regionali delle Camere di commercio.

Nell'articolo 11 è anche prevista l'istituzione del Fondo di perequazione, affidando alla assemblea delle Camere di commercio di determinarne la composizione e le modalità di gestione.

L'articolo 12 prevede che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sia regolato dalle norme di diritto privato e su base di un contratto collettivo da stipularsi tra l'Unione italiana delle Camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Lo articolo 13 individua le modalità di appro-

vazione del contratto da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 14 concerne l'associazione delle Camere di commercio nelle unioni regionali e in una unione nazionale. Fissa inoltre un termine entro il quale l'Assemblea della Unioncamere deve procedere alle modifiche statutarie opportune per lo assolvimento dei compiti nuovi derivanti dalla legge, specie riguardo all'autocoordinamento delle Camere di commercio per assicurare il necessario grado di uniformità degli statuti.

5. — L'articolo 15 contiene la delega al Governo per l'emanazione di norme che disciplinino il funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. — Gli articoli da 16 a 18 contengono le norme transitorie e finali.

In particolare nell'articolo 16 si apre la possibilità di nominare un commissario per la specifica attuazione del Registro delle imprese, ove questo non sia stato realizzato entro un certo termine.

L'articolo 17 detta le norme transitorie, relativamente alla prima applicazione della legge, riguardanti la composizione del Consiglio e la nomina dei consiglieri su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, non potendosi procedere subito alle elezioni in mancanza del registro delle imprese.

L'articolo 18 concerne il regolamento di esecuzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura e finalità).

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio.

Le Camere di commercio sono enti pubblici che, in armonia con le esigenze economiche nazionali e tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dai competenti organi statali e regionali, promuovono lo sviluppo, il coordinamento e la conoscenza delle economie locali. Possono altresì svolgere attività economiche nello ambito della presente legge.

Esse hanno sede in ogni capoluogo di provincia o nelle città sede di tribunale la cui circoscrizione comprenda almeno centomila abitanti e la loro competenza territoriale coincide di regola con la circoscrizione provinciale ovvero con il territorio di competenza del relativo tribunale. Ogni variazione della circoscrizione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

ART. 2.

(Compiti).

Le Camere di commercio, nel perseguimento dei fini istituzionali, formulano proposte e pareri nell'elaborazione dei programmi di sviluppo economico, dell'attività normativa e di ogni altra iniziativa che interessi l'economia delle rispettive circoscrizioni.

Le Camere di commercio propongono, promuovono e realizzano iniziative di sviluppo della economia locale, concernenti in particolare:

- a) l'assistenza tecnica alle imprese;
- b) l'associazionismo fra piccole e medie imprese, settoriale e intersettoriale, in

particolare per la realizzazione di strutture e servizi comuni;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei quadri dirigenti ed intermedi delle imprese, in collaborazione con le organizzazioni di categoria;

d) l'assistenza e l'incremento degli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai prodotti tipici delle rispettive circoscrizioni;

e) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione, di infrastrutture, generali e specifiche, finalizzate allo sviluppo dell'economia locale;

f) la partecipazione, per finalità di generale interesse, a enti, società, consorzi e aziende costituite o esercitate dallo Stato, dalle Regioni, da enti sia pubblici che privati, o da organismi associativi degli imprenditori.

Le Camere di commercio provvedono inoltre:

a) a studi ed analisi dei problemi inerenti la promozione e lo sviluppo economico e sociale delle attività produttive e di servizi;

b) a rilevazioni e indagini di carattere economico e sociale a richiesta delle pubbliche amministrazioni, o nell'ambito dei programmi dell'Istituto centrale di statistica, concordando con esso le modalità di utilizzo dei dati per i fini di cui alla successiva lettera c);

c) alla raccolta, elaborazione e diffusione sistematica di dati in materia economica, finanziaria, commerciale e di mercato, o comunque relativi alla attività delle camere stesse, collegandosi in un sistema di informatica nazionale;

d) alla costituzione di parte civile nei giudizi di frode in commercio e per ogni altro reato concernente l'esercizio di attività economiche;

e) alla costituzione e al funzionamento di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in materia economica e

commerciale, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) a presentare annualmente una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle Regioni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento sulle principali iniziative ed attività delle camere.

ART. 3.

(Attribuzioni vigenti e delegate).

Le Camere di commercio esercitano inoltre le attribuzioni demandate ad esse dalle leggi statali in materia di tenuta di albi, ruoli, elenchi, registri e simili di esercenti attività economiche.

A partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Camere di commercio provvedono alla tenuta del Registro delle cooperative, di cui all'articolo 13 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Le Camere di commercio continuano ad esercitare le seguenti funzioni:

a) ricognizioni delle consuetudini ed usi locali, accertandone l'esistenza e la sfera di applicazione, curandone l'emana-zione e la raccolta ufficiale e procedendo periodicamente alla loro revisione ed integrazione;

b) formazione dei mercuriali e dei listini dei prezzi dei beni e dei servizi;

c) amministrazione delle borse merci, escluse le borse valori attribuite alla competenza del Ministero del tesoro;

d) verifica e certificazione della qualità ed origine delle merci e rilascio dei certificati di origine, di carnets TIR e ATA e di ogni altro analogo documento previsto da norme e convenzioni internazionali in materia di scambi e rapporti con l'estero;

e) istituzione e gestione dei laboratori chimico-merceologici.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le Camere di commercio esercitano inoltre le attribuzioni ad esse affidate dalle Regioni, sulla base di apposite convenzioni.

Alle funzioni delegate o che formino oggetto di convenzione, deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari.

ART. 4.

(Istituzione del Registro delle imprese).

Presso le Camere di commercio è istituito l'Ufficio del registro delle imprese, posto sotto la vigilanza del giudice delegato dal Presidente del tribunale competente per territorio, e retto da un conservatore nominato dalla Giunta della Camera, scelto tra i suoi funzionari.

L'Ufficio provvede all'impianto e alla tenuta del Registro delle imprese in conformità alle norme degli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, nonché alla tenuta del Registro delle ditte, regolato dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dal regolamento generale approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme per il funzionamento del Registro delle imprese, nonché le eventuali norme di coordinamento con il Registro delle ditte, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

(Organi).

Sono organi delle Camere di commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

(Durata e compiti degli organi).

Il Consiglio, composto ai sensi del successivo articolo 7, delibera sui programmi di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sulle tabelle organiche del personale, sulle iniziative di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

La Giunta è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio fra i propri membri ed è composta da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri.

Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i propri membri, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente rappresenta la Camera di commercio, ne convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno; dispone per il regolare funzionamento degli organi camerale.

Il Presidente decade dalla propria carica ove venga meno la fiducia del Consiglio.

Il Presidente e la Giunta decadono con lo scadere del Consiglio che li ha eletti; rimangono in carica per l'assolvimento della ordinaria amministrazione fino allo insediamento del nuovo Consiglio.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale per la durata di tre anni, ed è composto di cinque membri, di cui due designati dal Consiglio stesso tra gli iscritti nell'apposito albo professionale, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, uno dal Ministro del tesoro e uno dalla Regione.

ART. 7.

(Composizione del Consiglio).

Il Consiglio è composto di un numero di membri che tiene conto della popolazione di ciascuna circoscrizione secondo le seguenti fasce:

a) fino a 300.000 abitanti: 20 consiglieri;

b) fino a 500.000 abitanti: 30 consiglieri;

c) da 500.000 a 1.000.000 di abitanti: 40 consiglieri;

d) oltre 1.000.000 di abitanti; 50 consiglieri.

Lo statuto di ciascun ente stabilisce la ripartizione dei consiglieri tra gli imprenditori industriali, commerciali, artigiani e agricoli, singoli ed associati, tenuto conto delle caratteristiche economiche della circoscrizione, nonché dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni singolo settore, e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle diverse dimensioni e forme giuridiche di impresa nell'ambito di ciascuno dei predetti settori.

È fatta salva la ripartizione paritetica, fra i settori indicati nel precedente comma, di almeno un terzo dei consiglieri.

Lo Statuto medesimo prevede l'eventuale aumento di un decimo del numero dei consiglieri, rispettivamente per ciascuna delle fasce di cui al primo comma, in rapporto alla particolare consistenza nella circoscrizione di settori di attività economiche non rientranti fra quelli indicati nel precedente secondo comma.

Il Consiglio è composto inoltre, rispettivamente nella misura di un decimo del numero dei consiglieri per ciascuna delle fasce di cui al primo comma, da:

- a) rappresentanti della Regione;
- b) rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- c) esperti.

ART. 8.

(Statuto).

Il Consiglio delibera lo Statuto dell'ente.

In conformità con le disposizioni della presente legge gli statuti specificano i compiti di ogni Camera di commercio, stabiliscono le attribuzioni degli organi

previsti dalla presente legge, e i rapporti fra essi, disciplinano il funzionamento e la organizzazione interna della Camera di commercio.

Oltre a quanto indicato nel secondo, terzo e quinto comma dell'articolo precedente lo Statuto deve:

a) stabilire i compiti e i poteri della Giunta; il numero dei suoi membri in rapporto a quello dei consiglieri nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 6 e le modalità per la ripartizione dei membri;

b) fissare le norme di pubblicità delle sedute del Consiglio;

c) stabilire le funzioni di segreteria del Consiglio e della Giunta;

d) fissare le norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione del personale mediante integrazione della Giunta con il Segretario generale e tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

e) fissare le norme per l'elezione di un Vicepresidente;

f) fissare le norme per la nomina degli organi amministrativi delle infrastrutture istituite per lo sviluppo dell'economia locale, delle aziende speciali, nonché per la nomina dei rappresentanti della Camera negli organi di enti, società e consorzi cui essa eventualmente partecipi;

g) stabilire le modalità per la determinazione, da parte del Consiglio, dei rimborsi spettanti al Presidente e ai membri della Giunta per le spese inerenti alla carica e della indennità mensile di carica da corrispondere al Presidente e al Vicepresidente, con i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, nonché dell'emolumento annuo spettante ai revisori dei conti, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

(Elezioni del Consiglio).

I membri del Consiglio camerale di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 7 sono eletti dai titolari, e dai legali rappresentanti delle imprese.

Il Governo è delegato ad emanare entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL delle categorie economiche interessate, un decreto avente valore di legge, concernente il sistema elettorale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere l'accertamento dell'elettorato attivo e passivo in base alla iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 4 della presente legge;

2) prevedere i criteri per individuare l'elettorato attivo e passivo relativamente agli imprenditori non soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché per determinare l'attività prevalente qualora l'imprenditore eserciti attività ricadenti in più settori economici;

3) riservare la presentazione delle liste alle organizzazioni a carattere generale dei diversi settori economici, costituite almeno tre anni prima della data delle elezioni, che rappresentino, a livello nazionale, non meno del cinque per cento degli aventi diritto al voto; nonché ad un numero di elettori non inferiore al dieci per cento degli aventi diritto al voto a livello provinciale, appartenenti alla categoria cui la lista si riferisce, ovvero dell'intero corpo elettorale ove si tratti delle liste di cui al punto successivo;

4) consentire la presentazione di liste comuni da parte di organizzazioni appartenenti a settori diversi.

Il decreto delegato di cui al comma precedente deve inoltre contenere norme concernenti il procedimento elettorale preparatorio, la costituzione dei seggi, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, la convalida e la surrogazione, i ricorsi

e le sanzioni, prevedendo l'applicazione in quanto compatibili delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

I membri del Consiglio camerale di cui al quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 7 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I membri del Consiglio camerale di cui al quinto comma, lettera *b*) dell'articolo 7, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

I membri del Consiglio camerale di cui al quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 7 sono cooptati dal Consiglio camerale.

ART. 10.

(Incompatibilità).

Non possono far parte del Consiglio camerale:

1) i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori di comuni capoluoghi di provincia;

2) gli amministratori delle istituzioni operanti sotto la vigilanza della Camera;

3) i dipendenti della Camera o delle istituzioni che la Camera stessa amministra o alle quali partecipa;

4) le persone che hanno liti pendenti con la Camera;

5) coloro che hanno parte in servizi retribuiti in esazioni di tributi o di diritti, in fornitura di appalti, nell'interesse della Camera o di impresa sovvenzionata in via continuativa dalla Camera stessa;

6) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della Camera, non abbiano reso il conto del loro operato.

ART. 11.

(Finanziamento).

Alle spese per il funzionamento delle Camere di commercio, oltre che con le

eventuali rendite patrimoniali si provvede con i mezzi finanziari derivanti:

a) dalla aliquota di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599;

b) dai diritti sui certificati, sugli atti rilasciati o sulle iscrizioni nei ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti a norma delle disposizioni vigenti;

c) dai proventi dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi;

d) dal rimborso dei costi dei servizi o attività delegati dallo Stato o che formano oggetto di convenzione, di cui al quinto comma dell'articolo 3;

e) dai trasferimenti dal fondo di perequazione di cui al comma successivo;

f) dai contributi volontari di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) dalle eventuali rendite patrimoniali.

Presso l'Unione italiana delle Camere di commercio è istituito un fondo di perequazione, alimentato dai versamenti di cui all'ultimo comma del presente articolo, da destinare alle esigenze delle Camere di commercio per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

La composizione e le modalità di gestione del fondo sono stabiliti dall'Assemblea dell'Unione italiana delle Camere di commercio con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che esercita il controllo sul fondo.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stabilita la quota delle entrate di cui alla precedente lettera a), da fissarsi tra un minimo dello 0,50 per cento e un massimo dell'1,50, che ogni Camera di commercio deve versare al fondo di perequazione di cui al precedente secondo comma.

ART. 12.

(Personale).

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Camere di

commercio è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale collettiva e individuale.

Il contratto collettivo è stipulato fra l'Unione italiana delle Camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Con il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze delle Camere di commercio è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I dipendenti non possono coprire carica di consiglieri di amministrazione, liquidatori e sindaci di società ed enti, ad eccezione delle società cooperative non aventi fini di lucro, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della Camera di commercio e previa l'autorizzazione scritta del presidente.

Il Segretario generale è nominato dalla Giunta tra il personale camerale, ovvero tra estranei all'amministrazione, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nei settori di attività delle singole Camere. Il suo rapporto di lavoro è regolato dalle norme del diritto privato e su base contrattuale individuale.

ART. 13.

(Controllo).

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre lo Statuto dell'ente:

- 1) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 2) l'acquisto e l'alienazione degli immobili;
- 3) le assunzioni di mutui;
- 4) la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali;
- 5) la determinazione della pianta organica del personale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, valutata la compatibi-

lità dell'onere globale derivante del contratto collettivo con le disponibilità finanziarie camerali, lo approva o nega la approvazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, i modelli del bilancio di previsione del conto consuntivo finanziario e del rendiconto economico-patrimoniale delle Camere di commercio.

ART. 14.

(Associazioni fra le Camere).

Le Camere di commercio sono associate in Unioni regionali per l'esercizio dei compiti di comune interesse, per il coordinamento delle attribuzioni che trascendono i limiti dei territori di competenza e delle singole camere, e per l'assolvimento delle funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2 quando riguardano il livello regionale.

Le camere di commercio sono associate nell'Unione italiana delle camere di commercio, anche per promuovere il coordinamento e la opportuna uniformità nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8 della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio adegua lo statuto alle esigenze derivanti dalla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15.

Il Governo è delegato ad emanare norme che disciplinano il funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prevedendo l'attribuzione alle Camere di commercio dei compiti attualmente svolti dagli Uffici pro-

vinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che siano strettamente inerenti alle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 16.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per i casi di mancata attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, nomina un commissario incaricato di provvedere all'uopo.

ART. 17.

I segretari generali attualmente in carica possono, rinunciando alla carica di segretario generale, mantenere la posizione di funzionario statale per essere destinati alla direzione degli uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La facoltà di opzione prevista dal precedente comma si applica, in relazione alle rispettive situazioni di stato giuridico e trattamento economico, a tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Nella prima applicazione della presente legge:

a) la ripartizione dei consiglieri di cui al secondo comma dell'articolo 7 è determinata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura;

b) l'aumento del numero dei consiglieri di cui al quarto comma dell'articolo 7 può essere stabilito con propri decreti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e di intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 e comunque nella prima applicazione della presente legge i membri del Consiglio camerale di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 7 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, su designazione effettuata dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, attraverso le associazioni provinciali.

ART. 19.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.